

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 16 Data 28.07.2026	OGGETTO: parere su proposta di determinazione n. 772/2026 avente ad oggetto “COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 AI SENSI DELL'ART 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022”
--	---

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott. Guido Carbonaro, Dott. Davide Cetti e Dott. Marco Barile, riunitosi telematicamente a seguito dell'incontro tenutosi in data 28.06.2026 presso il Comune di Casalgrande;

Viste le seguenti norme del d.lgs. 165/2001:

- l'articolo 40, comma 3-bis, che stabilisce che: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”*;
- l'articolo 40-bis, comma 1 che dispone che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ... omissis ... Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi*

vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- *l'articolo 40, comma 3-quinquies che stabilisce: “... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;*

Ricordato che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 stabilisce: “2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Richiamato l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni*”, il quale prevede che:

“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali (...)” e il comma 238 della Legge n. 199/2025 che ha così previsto “All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente (...)”;

Esaminata la Relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia e allegata alla determina in oggetto, dalla quale emerge che l'ente è sottoposto al vincolo di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in base al quale il trattamento accessorio complessivo non può superare la somma di € 289.395,43 (fondo 2016 aggiornato) e che la ripartizione di tale somma sulle differenti tipologie di salario accessorio è la seguente:

Stanziamento per le posizioni organizzative	111.620,42
Fondo delle risorse decentrate	177.775,01
Totale	289.395,43

Preso atto:

1. che dalla relazione tecnico-finanziaria già menzionata il fondo per le risorse decentrate 2026 risulta così costituito:

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse stabili	337.547,60
Risorse variabili	46.313,43
Totale fondo tendenziale	383.861,03
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse	-89.418,71
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Totale Fondo sottoposto a certificazione	294.442,32
Di cui risorse NON sottoposte a limitazioni	119.275,66
Di cui risorse sottoposte a limitazioni	175.166,66

2. dalla Relazione emerge che la deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 02 luglio 2026 ad oggetto "INDIRIZZI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 1-BIS D.L. N. 25/2025 A DECORRERE DAL 2026 E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA" ha autorizzato, per le motivazioni richiamate nella deliberazione stessa, l'incremento della componente di parte stabile del fondo, in applicazione dell'art. 14 comma 1-bis del DL n. 25/2025, ricorrendone i presupposti;

3. il fondo complessivo 2026 risulta essere il seguente:

Tipologia fondo	Ammontare soggetto a vincolo	Ammontare non soggetto	Totale complessivo
Risorse decentrate	175.166,66	119.275,66	294.442,32
Stanziamiento EQ	111.620,42	1.926,91	113.547,33
Totale	286.787,08	121.202,57	407.989,65

Alla luce della Relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, si dà atto che:

- vengono rispettate le limitazioni al trattamento accessorio recate dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. L'ammontare complessivo del fondo, pari a € 286.787,08, rispetta il limite complessivo del fondo 2016 aggiornato, pari a € 289.395,43;
- l'incremento del salario accessorio 2026, avente un'incidenza sul tabellare 2023 pari al 19,92%, rispetta il limite massimo teorico del 48% di cui al già citato D.L. 25/2025;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla costituzione delle risorse decentrate anno 2026, come da Relazione tecnico – finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello Stato predisposta relativamente alla parte di costituzione del fondo per le risorse decentrate 2026 e redatta dalla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro - Secchia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Collegio dei Revisori

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Davide Cetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Marco Barile

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)